

Edizione di mercoledì 20 giugno 2018

IVA

Ampliamento di immobili abitativi “prima casa” con Iva al 4%

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

Lo scomputo delle ritenute d’acconto subite nel modello Redditi PF

di **Federica Furlani**

CONTENZIOSO

Irreperibilità relativa del destinatario e validità della notifica

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

L’esercizio dell’attività agrituristică consente il doppio regime Iva

di **Luigi Scappini**

DICHIARAZIONI

Il 2 luglio prossimo tax day

di **EVOLUTION**

IVA

Ampliamento di immobili abitativi “prima casa” con Iva al 4%

di **Sandro Cerato**

Alle **prestazioni di servizi**, dipendenti da **contratto di appalto**, aventi ad oggetto la costruzione o l'ampliamento di abitazioni classificate non di lusso, trova applicazione l'**aliquota Iva agevolata del 4%**, se il committente è in possesso dei requisiti per l'agevolazione “prima casa”, ai sensi del combinato disposto di cui ai n. 21 e n. 39 della [Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#).

Deve in ogni caso trattarsi di immobili abitativi “**non di lusso**”.

Rientrano infatti nella categoria delle “case di lusso” (per le quali non è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 4%), le unità immobiliari classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

ABITAZIONI DI LUSO

A/1 (abitazioni di tipo signorile):	Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale
A/8 (abitazioni in ville)	Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico)	Rientrano in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

Affinché si applichi l'**aliquota Iva agevolata del 4%** alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto relativi alla costruzione (o all'ampliamento) di **fabbricati abitativi**, occorre che le prestazioni in parola siano rese nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni prescritte dal punto 21) della [Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#), vale a dire le **condizioni “prima casa”** individuate dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al **D.P.R. 131/1986**.

Infatti, per accedere all'aliquota Iva al **4%** è necessario che si concretizzino una serie di requisiti oggettivi relativi al fabbricato (che non deve essere classificato di lusso) e soggettivi

in capo al soggetto richiedente le agevolazioni.

In particolare, tra i **requisiti soggettivi** richiamati dall'[articolo 1 della tariffa, parte prima](#), allegata al **D.P.R. 131/1986**, si annoverano i seguenti:

- **il committente** non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da ampliare;
- **l'immobile da ampliare deve essere ubicato nel territorio del Comune** in cui l'acquirente ha la residenza.

Analogamente a quanto previsto in caso di acquisto, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta del 4%, il soggetto che commissiona ad un'impresa l'**ampliamento della propria "prima casa"** è tenuto a predisporre una dichiarazione, da consegnare all'impresa stessa, con la quale attestare

- le **caratteristiche** che l'immobile avrà nel momento in cui verrà completato l'intervento di ampliamento,
- di trovarsi in possesso degli altri **requisiti** "prima casa".

Si propone un **fac-simile** di attestazione che il committente può consegnare alla ditta appaltatrice per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

Nella [C.M. 219/2000](#), è stato precisato che l'**aliquota agevolata del 4%** può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice **ampliamento**.

In particolare, secondo il documento di prassi testé citato, affinché sia applicabile l'aliquota del 4%, è necessario che siano **verificate le seguenti condizioni**:

- **il committente sia una persona fisica** e vi siano le condizioni che individuano l'immobile come "prima casa";
- i **locali di nuova realizzazione non configurino una nuova unità immobiliare** e non presentino una consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un'autonoma unità immobiliare;
- **l'abitazione mantenga, anche dopo i lavori di ampliamento, le caratteristiche per essere definita non di lusso**, come meglio definiti in precedenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Lo scomputo delle ritenute d'acconto subite nel modello Redditi PF

di **Federica Furlani**

Il procedimento di determinazione dell'**Irpef** a debito o a credito derivante dal modello Redditi Persone Fisiche 2018 richiede lo **scomputo delle ritenute subite dal contribuente sui redditi che concorrono a formare il suo reddito complessivo**, le quali devono essere indicate nel **rigo RN33**.

RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00

In particolare:

- nella **colonna 1** vanno riportate le **ritenute sospese per eventi eccezionali**, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.
- nella **colonna 2** vanno indicate:
 1. le **ritenute subite** a titolo di acconto dagli **allevatori** sui contributi corrisposti dall'**Unire** come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione rilasciata da questo ente);
 2. le **ritenute subite** dai **titolari di redditi agrari**, per trattamenti assistenziali erogati dall'**Inail**;
- la **colonna 3** va compilata nel caso in cui **non si intenda utilizzare** l'ammontare delle **ritenute, attribuite** dalle **società** ed associazioni di cui all'[articolo 5 Tuir](#), eccedenti il debito Irpef.

Nella **colonna 4** vanno invece riportate le **ritenute subite** rilevabili dai singoli **quadri** di presentazione della dichiarazione, e quindi:

- | | |
|--|--|
| • quadro RC – Lavoro dipendente | Rigo RC10, col.1 – Rigo RC11 |
| • quadro RE – Lavoro autonomo | Rigo RE26 |
| • quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria | Rigo RF102, col. 6 |
| • quadro RG – Impresa in contabilità semplificata | Rigo RG37, col. 6 |
| • quadro RS – Imprese consorziate e regime minimi | Rigo RS 33 + RS 40 – LM41 |
| • quadro RH – Redditi di partecipazione | Rigo RH19 |
| • quadro RL – Altri redditi | Rigo RL3 col. 3, RL4 col. 5, RL20, RL23 col. |

2 e RL31

Per quanto riguarda le tempistiche previste per lo scomputo di dette ritenute, l'[articolo 22 Tuir](#) prevede che **dall'imposta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.**

Ed infatti anche l'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), dedicato alla *Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*, prevede che la ritenuta operata **è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.** Qualora la ritenuta sia operata **successivamente**, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al **periodo di imposta in cui è stata effettuata.**

La disciplina prevista permette pertanto di **superare le difficoltà operative** che si possono presentare con riferimento ad **operazioni effettuate a fine anno** (ad esempio 2017) e quindi di competenza di tale anno, e **fatturate all'inizio dell'anno successivo.**

In tal caso le relative ritenute possono essere **scomputate**, a scelta del contribuente, purché siano **operate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione:

- secondo il **principio di competenza**, ovvero nell'anno in cui sono **maturate**;
- secondo il **principio di cassa**, cioè nell'anno in cui le stesse sono **operate**.

Se **operate** dopo lo spirare del termine di presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione, le ritenute non possono invece che essere **scomputate** dall'imposta relativa al periodo nel quale sono **operate**.

Così ad esempio, ipotizzando il caso di un **agente di commercio** con ritenute operate su provvigioni di competenza del periodo d'imposta 2017, si possono presentare i seguenti casi:

- **provvigione maturata, fatturata ed incassata, al netto della ritenuta, nel 2017.** In tal caso la provvigione concorre a formare il reddito 2017 e la ritenuta sarà evidenziata e scomputata nel **modello Redditi PF 2018** (rigo RF102 col. 6, Rigo RG37 col. 6);
- **provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata entro il 31 ottobre 2018** (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017). La ritenuta è in questo caso alternativamente scomputabile dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2017 (da indicarsi nel modello **Redditi 2018**) o dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2018 (da indicarsi nel modello **Redditi 2019**);

- **provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata dopo il 31 ottobre 2018** (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017). La ritenuta è scomputabile unicamente dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2018 (da indicarsi nel modello **Redditi 2019**).

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Irreperibilità relativa del destinatario e validità della notifica

di **Luigi Ferrajoli**

La **notificazione** di un atto tributario deve essere effettuata con le modalità previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#) (deposito presso la **casa comunale** dell'atto, **affissione dell'avviso** alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, **invio della raccomandata** con avviso di ricevimento), **quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario** ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro soggetto indicato dall'[articolo 139 c.p.c.](#)) non sia stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove, tuttavia non risulta trasferito (**irreperibilità relativa**).

Deve invece essere eseguita la notifica dell'atto applicando la disciplina prevista dall'[articolo 60, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#) che prevede che “*quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione **non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente**, l'avviso di deposito prescritto dall' art. 140 del c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si **affigge nell'albo del comune** e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione*”, allorquando il messo notificatore **non reperisca il contribuente**, che dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti **trasferito in luogo sconosciuto (irreperibilità assoluta)**.

Ciò posto, la notifica di un atto impositivo presso la residenza anagrafica del contribuente, **assente** al momento della notifica, ma risultante **anagraficamente residente**, integra la fattispecie di **irreperibilità relativa**, essendo influente per la validità della notifica la dichiarazione da parte del portiere dell'immobile che il debitore si sia trasferito in altro luogo; ciò è stato confermato dalla [Corte di Cassazione, sentenza n. 8298 del 04.04.2018](#).

Nel caso di specie, la CTR adita, nel riformare la sentenza di prime cure, ha **ritenuto illegittima l'intimazione** di pagamento notificata al contribuente, a seguito di cartella di pagamento inadempita per Irpeg e Ilor.

In particolare, la CTR aveva ritenuto che l'intimazione fosse da considerare **nulla per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento poiché quest'ultima**, eseguita presso la residenza anagrafica del contribuente, non si era perfezionata **mediante l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito** del plico presso la casa **comunale ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#)** per l'appunto l'ipotesi di **irreperibilità relativa** e non assoluta.

Equitalia decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando, tra i motivi di impugnazione, la violazione o falsa applicazione **dell'[articolo 26 D.P.R. 602/1973](#) per avere la CTR adita** ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento nonostante fosse stata

regolarmente eseguita mediante deposito ed affissione all'**albo pretorio del Comune**, così come previsto dagli [articoli 26](#) e [60 D.P.R. 600/1973](#).

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [sentenza n. 8298/2018](#), ha **rigettato il ricorso proposto** da Equitalia, confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente **individuato un'ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente**, essendo quest'ultimo residente nel luogo indicato sulla relata di notifica; non **rilevando al fine della validità della notifica la dichiarazione del portiere che il soggetto fosse trasferito in luogo sconosciuto**, in contrasto con quanto emergente dalle ricerche anagrafiche eseguite dal messo.

In particolare la **Corte di Cassazione**, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che *"la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex articolo 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale"* ([Cassazione, n. 6788/2017](#)).

Ne consegue che, nella **notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa o temporanea del contribuente**, si deve applicare l'[articolo 140 c.p.c.](#), ed è quindi necessario ai fini **della validità di tale notifica che siano effettuati tutti gli adempimenti previsti in tale norma**, incluso l'invio al destinatario e la effettiva ricezione della **raccomandata informativa** del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.

La mancanza di tale adempimento ha pertanto fatto ritenere corretto l'**annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione** della prodromica cartella e la Corte **ha rigettato il ricorso** proposto da Equitalia e **ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite**.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

CON BRUNO DE ROSA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'esercizio dell'attività agrituristica consente il doppio regime Iva

di **Luigi Scappini**

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 12729/2018](#) si è occupata di definire, in linea con i precedenti giurisprudenziali ([sentenze n. 21965/2015](#) e [n. 11395/2015](#)), le possibili **opzioni** concesse all'imprenditore agricolo quando, oltre all'**attività agricola ex se**, esercita anche una delle **attività connesse** tipiche, e in particolare quella **agrituristica**.

L'esercizio di un'**attività agrituristica** sebbene, come anticipato, da un punto di vista **civilistico** è un'**attività agricola connessa**, sotto il profilo **fiscale** mantiene le proprie caratteristiche di attività **commerciale**.

Per quanto concerne il comparto **Iva**, come noto, il Legislatore nazionale, recependo la possibilità concessa da quello comunitario, ha previsto un **regime speciale per il settore agricolo**, semplificato in merito alle modalità di determinazione dell'Iva a debito e delineato con gli [articoli 34](#) e [34-bis D.P.R. 633/1972](#).

Il **regime**, si ricorda, rappresenta quello **naturale** al rispetto dei **requisiti soggetti** e **oggettivi** richiesti, ovvero:

- essere **produttore agricolo** e quindi, in via semplicistica ma non esaustiva, soggetti di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), senza distinzione per quanto riguarda la forma giuridica prescelta per l'esercizio dell'attività,
- cedere **prodotti agricoli e ittici** compresi nella prima parte della [Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972](#)

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972](#), è data facoltà di optare per le **regole ordinarie di determinazione dell'imposta**.

Tutto questo vale per la **cessione** di **prodotti** derivanti dall'**attività agricola principale**, mentre, per quanto attiene l'**attività connessa agrituristica**, in prima approssimazione, le **attività** esercitate vengono **assimilate** a quelle **alberghiere** e di **ristorazione**.

Le regole Iva trovano disciplina in una norma esterna al D.P.R. 633/1972, l'[articolo 5 L. 413/1991](#) che, nella realtà, si occupa di delineare anche la disciplina applicabile agli **agriturismi** per quanto concerne l'**imposizione diretta**.

Il **regime**, anche in questo caso **naturale** ma **derogabile**, prevede l'applicazione di una **percentuale** di **detrazione** pari al **50%** dell'Iva sulle **operazioni attive** relative all'agriturismo,

sulla falsariga di quanto stabilito dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#) per le prestazioni di servizi in ambito agricolo.

Come per l'Iva agricola ordinaria, anche in questo caso il Legislatore **non** introduce **limitazioni soggettive**, rendendo applicabile il regime sia ai soggetti esercenti l'attività in **forma individuale** che **societaria**.

In questo contesto di compresenza di vari **regimi Iva** si innesta l'arresto della **Corte di Cassazione** che afferma, se mai ve ne fosse stata necessità, che *"Se è vero che l'articolo 5 L. 413/1991 disciplina in via autonoma e indipendente ai fini fiscali l'attività agrituristica e quella alberghiera, in disparte dal fatto che sia unica la partita Iva anche per l'attività agricola, è **possibile** per il contribuente **conservare** per l'**attività agricola** il regime **forfettario ordinario**, opzione naturale che non consente la **detrazione analitica**, e per l'attività **agrituristica** il **regime ordinario**; dunque, il regime fiscale può essere unico o meno a seconda del mancato esercizio dell'**opzione** o della sua scelta da parte del contribuente"*.

Si viene a determinare una **compresenza** ammessa **di regimi** che comporta, tuttavia, l'obbligo di separazione delle contabilità ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#).

Ai sensi dell'[articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) ne deriva che dovranno essere rispettati, tra gli altri, i seguenti **adempimenti**:

1. **fatturazione** e **annotazione** dei **passaggi** di beni dall'attività agricola all'attività agrituristica;
2. **liquidazioni Iva distinte** per ciascuna attività; i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa per entrambe le attività;
3. **presentazione** di un **unico** elenco **clienti** e **fornitori**, cumulativo per entrambe le attività;
4. **presentazione** di un'**unica dichiarazione Iva**, compilando due distinti intercalari.

Al di fuori degli adempimenti da rispettare, in questa sede si vuole ancora una volta ricordare come, in ipotesi di **coesistenza** di **regimi Iva differenti tra di loro**, sussiste il rischio di veder vanificata un'Iva altrimenti detraibile in tutti i casi in cui la stessa venga imputata all'attività che opera in regime di **detrazione forfettaria**.

A tal fine, rimandando a precedenti contributi, emblematico è l'**orientamento ondivago** della giurisprudenza di legittimità in materia di detraibilità dell'Iva assolta sulla **ristrutturazione** di un **immobile** destinato all'**attività agrituristica**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Il 2 luglio prossimo tax day

di **EVOLUTION**



Il prossimo 2 Luglio i contribuenti saranno tenuti al versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE salva l'opzione di eseguire il primo versamento 30 giorni successivi dalla prima scadenza applicando la maggiorazione dello 0,40%, che ricadenti nel periodo feriale del mese di Agosto slitterà al 20 Agosto.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i termini di versamento del saldo e primo acconto delle imposte dirette.

A partire dal 2017, per effetto delle disposizioni previste dall'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#), il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e dal modello Irap (saldo e prima rata di acconto) va effettuato **entro il 30 giugno ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (in caso di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il 30° giorno successivo ai suddetti termini applicando la maggiorazione del 0,40% (ad esempio al 30 luglio – per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il richiamato termine **per il 2018** slitterà al **2 luglio** in quanto il 30 Giugno cade di sabato.

Al fine della determinazione del *quantum debeatur* in tale sede si evidenzia sinteticamente che:

- il **saldo** Irpef, Ires ed Irap è determinato quale differenza tra:
 - l'imposta risultante dal modello Redditi e dal modello Irap;
 - e quanto versato a titolo di acconto l'anno precedente.
- l'imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile o da utilizzare in compensazione se il relativo importo non è superiore a:
 - **12 euro** in caso di Irpef (comprese le relative addizionali) e Ires;
 - **10,33 euro** in caso di Irap (una misura diversa può essere fissata dalla legge

regionale).

- **l'acconto** per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, come di consueto, è determinato nella misura del **100%** dell'ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC, o RN28 del modello Redditi ENC o RN34 del modello Redditi PF. L'importo così determinato potrà essere versato nella misura del **40%** secondo gli stessi termini per il versamento del saldo 2017 ed il **60%**, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il contribuente, in ogni caso, ai fini del versamento del saldo 2017 e del primo acconto 2018 potrà avvalersi:

- della scadenza del **20 agosto 2018** applicando una maggiorazione dello 0,40% all'importo dovuto;
- della **rateizzazione** degli importi maggiorati degli interessi.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. The main text on the right reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a close-up of a hand typing on a laptop keyboard.